

## REGOLAMENTO ELETTORALE COMITATO ESECUTIVO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 11 dello Statuto ADVS OPBG, le candidature alla carica di membro del Comitato Esecutivo (CE) devono essere presentate successivamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria avente ad oggetto "Elezione del Comitato Esecutivo" ed entro le ore 20.00 del quinto giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea in prima seduta (esempio: Assemblea convocata per il giorno sabato 20. Le candidature devono essere presentate entro le ore 20 di lunedì 15).

Possono candidarsi soci donatori o donatori emeriti dell'ADVS regolarmente iscritti all'Associazione e adempienti alle regole dello Statuto in merito alla qualifica di Socio Donatore o Socio Donatore Emerito.

Le candidature devono essere presentate in forma scritta cartacea con firma autografa del candidato (e devono essere accompagnate dalla firma di almeno 10 Soci donatori regolarmente iscritti all'Associazione e adempienti alle regole dello Statuto in merito alla qualifica di Socio Donatore che sostengono la candidatura). Non sono valide candidature presentate per email, fax, o altro mezzo diverso dalla forma sopra indicata. Le candidature possono essere inoltrate per via postale o altro mezzo di spedizione. Le candidature devono comunque essere fisicamente ricevute dall'ADVS entro il termine sopra indicato. Candidature eventualmente incomplete possono essere sanate entro il termine perentorio di consegna sopra indicato.

Le candidature sono verificate dal CE il giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione. I candidati ammessi sono tempestivamente informati dal Presidente dell'ADVS. Le candidature giudicate ammissibili dal CE sono rese pubbliche mediante comunicazione sul sito web dell'Associazione [advsofbg.com](http://advsofbg.com) il giorno della delibera del CE. Non sono ammessi reclami contro le delibere del CE di esclusione della candidatura.

Qualora il CE ritenga ammissibili un numero di candidature inferiore a sette, o un numero di candidature che, pur superiore a sette, non consenta l'elezione di sette

candidati appartenenti a sette differenti gruppi donatori (in questa fattispecie i donatori individuali si ritengono appartenenti all'unico gruppo donatori "Soci individuali") delibera l'impossibilità di tenere l'elezione ed invita il Presidente ad indire nuove elezioni entro tre mesi.

La votazione per l'elezione dei membri del CE si tiene nel corso dell'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea dà lettura delle candidature correttamente presentate. Svolgono funzione di Comitato Elettorale i membri del CE.

Vengono consegnate ai partecipanti all'Assemblea le schede per la votazione. I partecipanti all'Assemblea portatori di deleghe correttamente rilasciate ricevono un numero di schede pari a quello delle deleghe, oltre alla scheda di spettanza. Devono essere previste postazioni dove i votanti possano esprimere il voto nel rispetto della segretezza.

Sulla scheda possono essere indicati fino a sette candidati differenti.

Le schede riportanti i voti sono raccolte in un'urna sigillata. Al termine della raccolta di tutte le schede, il Presidente dell'Assemblea dispone l'apertura dell'urna e il conteggio delle schede.

Al termine del conteggio delle schede il presidente dell'Assemblea redige un apposito verbale riportante l'esito della votazione e procede alla proclamazione pubblica dei sette membri del CE. Il CE entra in carica il giorno 1 del secondo mese successivo a quello in cui si è tenuta la votazione (esempio: votazione avvenuta il 25 aprile. Il CE entra in vigore il 1° giugno).

Contro l'esito della votazione è ammesso reclamo al CE. Il reclamo deve essere presentato al Presidente dell'Assemblea in forma scritta entro il terzo giorno successivo alla votazione. Il CE deve pronunciarsi sul reclamo entro due giorni dalla scadenza per la presentazione.